

89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i Prodotti da Costruzione

(G.U.C.E. 11 Febbraio 1989 - L40 e G.U.C.E. 30 Agosto 1993 - L220)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ,

Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'Articolo 100a,

Vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

In cooperazione con il Parlamento Europeo⁽²⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

Considerando che spetta agli Stati membri assicurarsi che sul proprio territorio le opere di edilizia e di ingegneria civile siano concepite e realizzate in modo da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, pur soddisfacendo altri requisiti essenziali nell'interesse generale;

Considerando che negli Stati membri esistono disposizioni che fissano requisiti concernenti non soltanto la sicurezza delle opere, ma anche la salute, la durabilità i risparmi energetici, la tutela dell'ambiente, aspetti economici ed altri aspetti importanti per il pubblico interesse;

Considerando che tali requisiti, che sono spesso oggetto di disposizioni nazionali legislative, regolamentari, amministrative hanno un'influenza diretta sulla natura dei prodotti impiegati nella costruzione e sono ripresi nelle norme nazionali, nei benestare tecnici ed in altre specificazioni e disposizioni tecniche che, per la loro diversità, ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

Considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel Giugno 1985, precisa al punto 71 che nell'ambito della politica generale si porrà particolare accento su alcuni settori, incluso quello della costruzione;

che l'eliminazione degli ostacoli tecnici nel settore della costruzione, nella misura in cui questi non possono essere eliminati con il reciproco riconoscimento dell'equivalenza tra tutti gli Stati membri, deve conformarsi ai nuovi orientamenti previsti nella risoluzione del Consiglio del 7 Maggio 1985⁽⁴⁾ la quale comporta la definizione dei requisiti essenziali relativi alla sicurezza e ad altri aspetti importanti ai fini del benessere generale, senza ridurre i giustificati livelli di protezione in vigore negli Stati membri;

Considerando che i requisiti essenziali costituiscono al contempo Criteri generali ed i criteri specifici che devono soddisfare le opere di Costruzione;

e che essi devono essere interpretati nel senso che le opere di costruzione devono essere conformi con un congruo grado di sicurezza, a uno o a molti dei suddetti requisiti, o a tutti, se e quando ciò sia previsto nella regolamentazione;

Considerando che, come base per le norme armonizzate o altri requisiti tecnici a livello europeo e per la stesura o la concessione del benestare tecnico europeo, saranno istituiti documenti (documenti interpretativi) al fine dare forma concreta, a livello tecnico, ai requisiti essenziali;

Considerando che tali requisiti essenziali costituiscono la base per la elaborazione di norme armonizzate a livello europeo in materia di Prodotti da Costruzione;

che, al fine di dare un maggiore contributo ad un mercato interno unico, di aprire al maggior numero possibile di produttori l'accesso a tale mercato, di garantire la massima trasparenza del

mercato e creare i presupposti per una normativa globale armonizzata a livello europeo nel settore della costruzione, devono essere istituite al più presto per quanto possibile norme armonizzate;

che tali norme sono fissate da organismi privati e devono conservare carattere di testi non imperativi; che a tal fine il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, stipulati il 13 Novembre 1984;

che, ai fini della presente Direttiva, per norma armonizzata si intende un requisito tecnico (norma europea o documento armonizzato) adottato da uno di questi organismi o da entrambi, su mandato della Commissione, Conformemente alla Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 Marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁵⁾;

Considerando che la natura particolare dei materiali da costruzione richiede una precisa formulazione di queste norme armonizzate; che è pertanto necessario redigere documenti interpretativi per stabilire la connessione tra norme e requisiti essenziali; che le norme armonizzate espresse per quanto possibile in termini di rendimento dei prodotti, tengono conto di questi documenti interpretativi che sono elaborati in cooperazione con gli Stati membri;

Considerando che i livelli di rendimento e i requisiti che i prodotti dovranno soddisfare negli Stati membri devono essere distinti in categorie nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche armonizzate, in modo da tener conto dei vari livelli dei requisiti essenziali a cui devono soddisfare talune opere e delle condizioni diverse esistenti negli Stati membri;

Considerando che le norme armonizzate dovrebbero comprendere classificazioni che permettano di continuare ad immettere sul mercato i materiali da costruzione che soddisfino i requisiti essenziali e che siano legittimamente prodotti ed utilizzati in conformità alle tradizioni tecniche giustificate dalle locali condizioni climatiche e da altre considerazioni;

Considerando che un prodotto è considerato idoneo all'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benessere tecnico europeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza ai fini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecniche esistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismo riconosciuto;

Considerando che i prodotti in tal modo considerati come idonei all'uso sono facilmente riconoscibili dalla Marcatura CE; che essi devono poter circolare ed essere utilizzati liberamente, conformemente alla loro destinazione, in tutta la Comunità;

Considerando che, nel caso di prodotti per cui le norme europee non possono essere fissate o previste entro un termine ragionevole, o di prodotti che si discostano in modo sostanziale dalle norme, l'idoneità all'uso può essere dimostrata da benessere tecnici europei rilasciati sulla base di direttive comuni; che le direttive comuni per il rilascio dei benessere tecnici europei saranno adottate sulla base dei documenti interpretativi;

Considerando che, in assenza di norme armonizzate di benessere tecnici europei, le specificazioni nazionali o altre specificazioni tecniche non armonizzate possono essere riconosciute come congrua base per far presumere che i requisiti essenziali siano soddisfatti;

Considerando che è necessario assicurare la conformità dei prodotti alle norme armonizzate e ai benessere tecnici non armonizzati riconosciuti a livello europeo attraverso procedure di controllo di

produzione applicate dai fabbricanti e procedure di controllo, di prova e di certificazione applicate da terzi indipendenti e qualificati o dai fabbricanti stessi;

Considerando che occorre prevedere una procedura speciale come misura provvisoria per quei prodotti per cui non esistano ancora norme o benestare tecnici riconosciuti a livello europeo; che tale procedura deve facilitare il riconoscimento dei risultati delle prove effettuate in un altro Stato Membro conformemente ai requisiti tecnici dello Stato Membro di destinazione;

Considerando l'istituzione di un Comitato Permanente della Costruzione composto di esperti designati dagli Stati membri per assistere la Commissione sulle questioni derivanti dalla trasposizione e dalla attuazione pratica della presente Direttiva;

Considerando che la responsabilità degli Stati membri per quanto concerne la sicurezza, la salute e gli altri aspetti coperti dai requisiti essenziali nel loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia la quale preveda misure di protezione adeguate,

ha adottato la presente Direttiva:

CAPITOLO I

Campo di applicazione - Definizioni - Requisiti - Specificazioni tecniche - Libera circolazione delle merci

Articolo 1

1 La presente Direttiva si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valgano per essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3, paragrafo 1.

2 Ai fini della presente Direttiva, per "materiale da costruzione" si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile.

I materiali da costruzione sono in appresso denominati "prodotti"; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile sono in appresso denominate "opere".

Articolo 2

1 Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti di cui all'articolo 1 destinati ad essere impiegati in opere possano essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati, montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti.

2 a) Qualora i prodotti siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della Marcatura CE di conformità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di queste altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la Marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti a queste direttive pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.

3 Qualora una direttiva futura riguardi soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva essa deve contenere disposizioni che assicurino che essa copra anche i requisiti previsti nella presente direttiva.

4 La presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purché ciò non implichi una modifica dei prodotti, non prevista nella presente Direttiva.

Articolo 3

1 I requisiti essenziali applicabili alle opere e suscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sono enunciati in termini di obiettivi nell'allegato I. Questi requisiti possono essere applicabili tutti, alcuni o soltanto uno; essi devono essere soddisfatti per una durata di esercizio economicamente ragionevole.

2 Per tenere conto di eventuali differenze di condizioni geografiche o climatiche o di abitudini di vita, nonché dei diversi livelli di protezione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dare luogo alla fissazione di classi di prestazione nei documenti di cui al paragrafo 3 e nelle specificazioni tecniche di cui all'Articolo 4.

3 I requisiti essenziali sono precisati in documenti (documenti interpretativi) destinati a stabilire i collegamenti necessari tra i requisiti essenziali di cui al paragrafo I e i mandati di normalizzazione, i mandati per orientamenti per il benessere tecnico europeo oppure il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

1 Ai fini della presente direttiva per "specificazioni tecniche" si intendono le norme e i benessere tecnici.

Ai fini della presente Direttiva per "norme armonizzate" si intendono le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal comitato permanente della costruzione e secondo gli orientamenti generali riguardanti la cooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13 Novembre 1984.

2 Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino la Marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste al capitolo V e la procedura prevista nel capitolo III.

La Marcatura CE attesta:

- (a) che sono conformi alle relative norme nazionali in cui sono state trasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali norme nazionali;
- (b) che sono conformi ad un benessere tecnico europeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III, oppure
- (c) che sono conformi alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui non esistano specificazioni armonizzate: un elenco di tali specificazioni nazionali è redatto secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo 2.

3 Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione i testi delle rispettive specificazioni tecniche nazionali, che essi considerano conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. La

Commissione trasmette immediatamente tali specificazioni tecniche nazionali agli altri Stati membri.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa informa gli Stati membri delle specificazioni tecniche nazionali che si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'Articolo 3. Tale procedura è avviata e seguita dalla Commissione di concerto con il comitato di cui all'articolo 19.

Gli Stati membri pubblicano gli estremi di tali specificazioni tecniche. La Commissione li pubblica anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4 Qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità non abbia applicato o abbia applicato solo in parte le esistenti specificazioni tecniche che sono menzionate al paragrafo 2 o secondo cui, conformemente ai criteri enunciati nell'articolo 13, paragrafo 4, il prodotto deve fare l'oggetto di una dichiarazione di conformità quale quella definita all'allegato III, punto 2ii), seconda e terza possibilità, allora si applicano le decisioni corrispondenti prese in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 e all'allegato IV e l'idoneità all'impiego di tale prodotto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, è stabilita secondo la procedura fissata all'allegato III, punto 2ii), seconda possibilità.

5 La Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, elabora, gestisce e rivede periodicamente un elenco di prodotti che hanno implicazioni minori per la salute e la sicurezza e che possono essere immessi sul mercato sulla base di una dichiarazione di conformità alle "regole dell'arte" rilasciata dal fabbricante.

6 La Marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità assumere la responsabilità di apporre la Marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali che lo accompagnano.

Il modello della Marcatura CE e le condizioni per l'impiego sono indicati nell'allegato III.

I prodotti di cui al paragrafo 5 non recano la Marcatura CE.

Articolo 5

1 Qualora uno Stato Membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate o i benestare tecnici europei di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), oppure i mandati di cui al capitolo II non soddisfino le disposizioni degli articoli 2 e 3, lo Stato Membro o la Commissione adiscono il comitato di cui all'articolo 19 ed espongono i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza. Alla luce del parere del suddetto comitato e previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE, se si tratta di norme armonizzate, la Commissione indica agli Stati membri se le norme o i benestare in questione debbano essere ritirati o no dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2 Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica in questione debba beneficiare o no della presunzione di conformità e, in tal caso, pubblica un estratto in tal senso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Qualora la Commissione o uno Stato Membro ritenga che una specificazione tecnica non soddisfi più i requisiti necessari per la presunzione di conformità alle disposizioni degli articoli 2 e 3, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 19. Alla luce del parere del suddetto comitato, la Commissione indica agli Stati membri se la specificazione tecnica nazionale in questione debba continuare o no a beneficiare della presunzione di conformità e, in caso contrario, se debba essere ritirato il relativo estratto di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 6

1 Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione, l'immissione sul mercato o

l'utilizzazione nel proprio territorio di prodotti che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché l'utilizzazione di tali prodotti, ai fini cui sono destinati, non venga proibita da norme o condizioni imposte da organismi pubblici o privati, che agiscono sotto forma di impresa pubblica o di organismo pubblico, in base ad una posizione di monopolio.

2 Gli Stati membri consentono tuttavia che i prodotti non contemplati dall'articolo 4, paragrafo 2, siano immessi sul mercato nel proprio territorio se soddisfano prescrizioni nazionali conformi al trattato, fintantoché le specificazioni tecniche europee di cui ai capitoli II e III non dispongano diversamente. La Commissione ed il comitato di cui all'articolo 19 seguono e rivedono periodicamente l'evoluzione delle specificazioni tecniche europee.

3 Qualora le pertinenti specificazioni tecniche europee facciano una distinzione esse stesse o sulla base di documenti interpretativi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, tra diverse categorie corrispondenti a diversi livelli di prestazione, gli Stati membri possono determinare i livelli di prestazione da osservare anche nel proprio territorio soltanto nell'ambito delle classificazioni adottate a livello comunitario o soltanto utilizzando tutte, alcune o una sola categoria.

CAPITOLO II

Norme armonizzate

Articolo 7

1 Per garantire la qualità delle norme armonizzate per i prodotti, tali norme sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione in base ai mandati loro conferiti dalla Commissione conformemente alla procedura prevista nella Direttiva 83/189/CEE e previa consultazione del comitato di cui all'Art. 19 conformemente alle disposizioni generali relative alla cooperazione tra la Commissione e detti organismi firmata il 13 Novembre 1984.

2 Le norme così stabilite devono essere espresse nella misura del possibile in termini di prestazione dei prodotti tenendo conto dei documenti interpretativi.

3 Quando le norme sono state elaborate dagli organismi europei di normazione la Commissione ne pubblica gli estremi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C.

CAPITOLO III

Benestare Tecnico Europeo

Articolo 8

1 Il Benestare Tecnico Europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sul soddisfacimento dei requisiti essenziali per le opere edilizie per cui il prodotto è utilizzato.

2 Il Benestare Tecnico Europeo può essere accordato ai:

- (a) prodotti per cui non esiste né una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato per una norma armonizzata e per cui la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, non ritiene l'elaborazione possibile, o non ancora possibile; e
- (b) prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute.

Anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato per una norma armonizzata la lettera a) non

esclude il rilascio del Benestare Tecnico Europeo per prodotti per cui esistono orientamenti per tale benessere. La presente disposizione è applicabile fino all'entrata in vigore della norma armonizzata negli Stati membri.

3 In casi particolari la Commissione può, in deroga al paragrafo 2 lettera a), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, autorizzare il rilascio di un Benestare Tecnico Europeo per prodotti per cui esiste un mandato per una norma armonizzata o per cui la Commissione ha stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione è valida per un periodo determinato.

4 Il Benestare Tecnico Europeo è in generale rilasciata per un periodo di cinque anni. Questo periodo può essere prorogato.

Articolo 9

1 Il Benestare Tecnico Europeo per un prodotto si basa su esami, prove ed una valutazione sulla base dei documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, come pure sugli orientamenti previsti all'articolo il riguardo al prodotto o alla famiglia di prodotti cui appartiene.

2 Qualora non esistano o non siano ancora disponibili gli orientamenti previsti all'articolo II, può essere rilasciato un Benestare sulla base dei relativi requisiti essenziali e dei documenti interpretativi se la valutazione del prodotto è adottata da organismi competenti per il benessere tecnico i quali agiscono congiuntamente nell'ambito dell'organizzazione di cui all'allegato II. Qualora gli organismi riconosciuti siano di parere discordante, viene adito il comitato di cui all'articolo 19.

3 Il Benestare Tecnico Europeo per un prodotto è rilasciato in uno Stato Membro, secondo la procedura di cui all'allegato II, a richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 10

1 Ogni Stato Membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che ha autorizzato al rilascio di Benestare Tecnici Europei.

2 Gli organismi competenti per il Benestare Tecnico devono soddisfare i requisiti della presente Direttiva e devono in particolare essere in grado di:

- valutare l'idoneità all'impiego di nuovi prodotti sulla base di conoscenze scientifiche e pratiche;
- pronunciarsi in modo imparziale rispetto agli interessi dei fabbricanti interessati o dei loro mandatari e
- di sintetizzare i contributi di tutte le parti interessate ai fini di una valutazione equilibrata.

3 L'elenco degli organismi competenti per rilasciare Benestare Tecnici Europei ed ogni eventuale modifica dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C.

Articolo 11

1 Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione impartisce all'organizzazione, che è prevista all'allegato II e che raggruppa gli organismi riconosciuti designati dagli Stati membri, mandati per l'elaborazione di orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti.

2 Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo per un prodotto o una famiglia di prodotti devono segnatamente comprendere quanto segue:

(a) l'elenco dei documenti interpretativi pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

(b) i requisiti concreti del prodotto in termini di requisiti essenziali ai sensi dell'articolo 3,

- paragrafo 1;
- (c) i metodi di prova;
 - (d) i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove;
 - (e) le procedure di controllo e di conformità, che devono essere conformi agli articoli 13, 14 e 15;
 - (f) il periodo di validità del Benestare Tecnico Europeo.

3 Gli orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo sono pubblicati, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, dagli Stati membri nella(e) rispettiva(e) lingua(e) nazionale(i) ufficiale(i).

CAPITOLO IV

Documenti interpretativi

Articolo 12

1 Previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, la Commissione incarica i comitati tecnici a cui partecipano gli Stati Membri, di elaborare i documenti interpretativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2 I documenti interpretativi:

- (a) precisano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 e definiti nell'allegato I, armonizzando la terminologia ed i concetti tecnici di base e indicando le categorie o i livelli per ciascun requisito, laddove ciò sia necessario e lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche lo consenta;
- (b) indicano metodi di correlazione tra detti livelli o categorie di requisiti e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4:
metodi di calcolo e di determinazione, norme tecniche di concezione delle opere, ecc.;
- (c) costituiscono un riferimento per la definizione di norme armonizzate e di guide orientamenti per il Benestare Tecnico Europeo, nonché per l'accettazione di specificazioni tecniche nazionali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

3 La Commissione pubblica i documenti interpretativi nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, previa richiesta di parere al comitato di cui all'articolo 19.

CAPITOLO V

Attestato di conformità

Articolo 13

1 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definita all'articolo 4

2 I prodotti oggetto di un attestato di conformità beneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecniche definite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altre verifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all'allegato III.

3 L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che:

- (a) il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche, ovvero
- (b) per taluni prodotti menzionati nelle relative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della

produzione o del prodotto stesso àn aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato dalla fabbrica.

4 La Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 19, sceglie la procedura di cui al paragrafo 3 per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti determinati conformemente alle precisazioni di cui all'allegato III, in base:

- (a) all'importanza che riveste il prodotto rispetto ai requisiti essenziali ed in particolare rispetto a quelli in materia di salute e sicurezza;
- (b) alla natura del prodotto;
- (c) all'influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;
- (d) ai potenziali difetti della fabbricazione del prodotto.

In ogni caso si sceglie la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza.

La procedura così fissata è indicata nei mandati, nelle specificazioni tecniche o nella pubblicazione delle stesse.

5 Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di conformità secondo l'allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia altrimenti disposto dalle specificazioni tecniche per i prodotti che hanno implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la sicurezza.

Articolo 14

1 Conformemente all'allegato III le procedure di cui sopra comportano:

- (a) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), il rilascio di una dichiarazione di conformità per un prodotto da parte del fabbricante o del suo mandatario, ovvero
- (b) nel caso dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), il rilascio da parte di un organismo di certificazione di un certificato di conformità per un sistema di controllo e di verifica della produzione per il prodotto stesso.

Le modalità di applicazione delle procedure di attestato di conformità sono riportate nell'allegato III.

2 La dichiarazione di conformità del fabbricante o il certificato di conformità danno al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità il diritto di apporre la Marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta ad esso applicata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento Il modello della Marcatura CE di conformità e le modalità d'impiego relative a ciascuna procedura dell'attestato di conformità figurano nell'allegato III.

Articolo 15

1 Gli Stati membri vigilano sulla corretta utilizzazione della Marcatura CE.

2 Fatto salvo l'articolo 21:

- a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della Marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla Marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
- b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure previste all'articolo 21.

3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie a vietare che si appongano sui prodotti o sui relativi imballaggi marchiate che possano indurre in errori i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della Marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni o sui documenti commerciali che li accompagnano può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della Marcatura CE.

CAPITOLO VI

Procedure speciali

Articolo 16

1 Se, per un determinato prodotto, non esistono le specificazioni tecniche di cui all'articolo 4, lo Stato Membro di destinazione, agendo a richiesta e in singoli casi, considera come conformi alle disposizioni nazionali in vigore i prodotti che hanno superato le prove e li controlli effettuati, nello Stato Membro di produzione, da un organismo riconosciuto, secondo *i* metodi in vigore nello Stato Membro di destinazione o riconosciuti come equivalenti da tale Stato Membro.

2 Lo Stato Membro di produzione comunica allo Stato Membro di destinazione, la cui regolamentazione è applicabile alle prove ed ai controlli da effettuare, quale organismo esso intenda riconoscere a tal fine. Lo Stato Membro di destinazione e lo Stato Membro produttore si scambiano tutte le informazioni necessarie. Finito tale scambio di informazioni lo Stato Membro produttore riconosce l'organismo in tal modo designato. Se uno Stato Membro nutre dubbi, esso provvede a motivarli ed a informarne la Commissione.

3 Gli Stati membri provvedono a che gli organismi designati si forniscano mutua assistenza.

4 Qualora uno Stato Membro constati che un organismo riconosciuto non effettua i collaudi e i controlli regolarmente secondo le sue disposizioni nazionali, esso lo comunica allo Stato Membro in cui l'organismo è riconosciuto. Quest'ultimo, entro un termine appropriato informa lo Stato Membro che ha effettuato la comunicazione, circa i provvedimenti presi. Qualora lo Stato Membro che ha effettuato la comunicazione non ritenga sufficienti detti provvedimenti, esso può vietare, o subordinare a particolari condizioni, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del prodotto in questione. Esso ne informa l'altro Stato Membro e la Commissione.

Articolo 17

In applicazione della procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri di destinazione attribuiscono alle relazioni ed ai certificati di conformità rilasciati dallo Stato Membro produttore, lo stesso valore dei documenti nazionali corrispondenti

CAPITOLO VII

Organismi riconosciuti

Articolo 18

1 Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle prove da essi designati per effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle prove, conformemente alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza della Commissione.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché *i* compiti per *i* quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento ditale elenco.

2 Gli organismi di certificazione gli organismi d'ispezione ed i laboratori di collaudo devono rispondere ai criteri di cui all'allegato IV.

3 Gli Stati membri specificano i prodotti che rientrano nella competenza degli organismi e dei laboratori di cui al paragrafo I e la natura dei compiti loro affidati.

CAPITOLO VIII

Comitato permanente per la costruzione

Articolo 19

1 E' istituito un Comitato Permanente per la Costruzione.

2 Il comitato è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato Membro incarica due rappresentanti. I rappresentanti possono farsi assistere da esperti.

3 Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 20

1 Il comitato di cui all'articolo 19 può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato Membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione della presente Direttiva.

2 Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 le disposizioni necessarie in materia di:

- (a) definizione delle categorie di requisiti, purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e la definizione della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 1 ed agli orientamenti per il benessere tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
- (b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretativi di cui all'articolo 12 bis, paragrafo I, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui all'Articolo 12, paragrafo 3;
- (c) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali

3 Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a detto articolo.

Il presidente non partecipa alla Votazione.

4 La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato. Quando dette misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO IX

Clausola di salvaguardia

Articolo 21

1 Se uno Stato Membro constata che un prodotto dichiarato conforme alla presente direttiva non risponde ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3, esso prende tutte le misure utili per ritirare i prodotti dal mercato o proibirne o limitarne la libera circolazione.

Lo Stato Membro interessato informa immediatamente la Commissione della misura presa, precisando i motivi della propria decisione e, in particolare, se la non conformità è dovuta:

- (a) al mancato rispetto degli articoli 2 e 3, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4;

- (b) ad una imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui all'articolo 4.;
- (c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui all'articolo 4.

2 La Commissione avvia una consultazione con le parti interessate con la massima celerità. Se la Commissione constata dopo tale consultazione che la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato Membro che ha preso le misure e gli altri Stati membri.

3 Se la decisione di cui al paragrafo I è giustificata da una lacuna delle norme o delle specificazioni tecniche, la Commissione previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato di cui all'articolo 19 ed il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE nel caso di lacuna in una norma armonizzata, entro un termine di due mesi, se lo Stato Membro che ha preso tali misure intende mantenerle, ed avvia le procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4 Lo Stato Membro interessato prende le misure appropriate contro chiunque abbia fatto la dichiarazione di conformità e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

5. La Commissione fa sì che gli Stati membri siano tenuti informati sugli sviluppi e sull'esito della suddetta procedura.

CAPITOLO X

Disposizioni finali

Articolo 22

1 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro i 30 mesi dalla sua notifica ⁽⁶⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2 Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente Direttiva.

Articolo 23

Entro il 31 Dicembre 1993, la Commissione, in consultazione con il comitato di cui all'articolo 19, riesamina il funzionamento delle procedure previste dalla presente Direttiva e formula eventualmente le proposte di modifica appropriate.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente Direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 Dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

I - G.U. n. C 93 del 6.4.1987, pag. 1

2- G.U. n. C 305 del 16.11.1987, pag. 74 e Gli. n. C 326 del 19.12.1988

3 -Gli. n. C 95 del 11.4.1988, pag. 29

4- Gli. n. C 136 del 4.6.1985, pag. I

5- Gli. n. L 109, 26.4.1983, p. 8

6- La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 27 Dicembre 1988.

ALLEGATO I

REQUISITI ESSENZIALI

I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso, nell'integrità e nelle relative parti, tenendo conto dell'aspetto economico, e a tal fine devono soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove siano stabiliti. Detti requisiti devono, fatta salva la normale manutenzione, essere soddisfatti per un periodo di tempo economicamente adeguato. I requisiti come norma presuppongono azioni prevedibili.

1 Resistenza meccanica e stabilità

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione non provochino:

- (a) il crollo dell'intera opera o di una sua parte;
- (b) deformazioni di importanza inammissibile;
- (c) danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti;
- (d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

2 Sicurezza in caso di incendio

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che in caso di incendio:

- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate;
- la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata,
- gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi altrimenti;
- sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.

3 Igiene, salute e ambiente

L'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:

- sviluppo di gas tossici,
- presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi,
- emissione di radiazioni pericolose,
- inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo,
- difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi;
- formazione di umidità su parti o pareti dell'opera.

4 Sicurezza nell'impiego

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.

5 Protezione contro il rumore

L'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6 Risparmio energetico e ritenzione di calore

L'opera ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.

ALLEGATO II

PROCEDRA PER IL BENESTARE TECNICO EUROPEO

- 1 La domanda per il rilascio di un benestare può essere presentata da un fabbricante o da un suo mandatario stabilito nella Comunità presso uno solo degli organismi competenti per il benestare.
- 2 Gli organismi competenti per il benestare designati dagli Stati membri sono riuniti in una organizzazione. Quest'ultima nell'esercizio dei propri compiti è tenuta ad uno stretto coordinamento con la Commissione che consulta il comitato di cui all'articolo 19 sui problemi importanti. Lo Stato Membro che abbia designato più di un organismo competente per il benestare deve assicurare il coordinamento dei diversi organismi e designa tra essi il portavoce in seno all'organizzazione.
- 3 Le norme procedurali comuni per la presentazione della domanda, l'elaborazione e il rilascio del benestare sono elaborate dall'organizzazione formata dai diversi organismi competenti per il benestare. Le norme procedurali comuni sono adottate conformemente all'articolo 20, dalla Commissione in base al parere del comitato.
- 4 Gli organismi competenti per il benestare si prestano l'un l'altro, nell'ambito dell'organizzazione in cui sono riuniti, tutto l'appoggio necessario. Alla stessa organizzazione spetta anche il coordinamento relativo ai problemi specifici attinenti ai benestare tecnici. Eventualmente l'organizzazione istituisce a questo scopo dei sottogruppi.
- 5 I benestare tecnici europei vengono pubblicati dagli organismi competenti per il benestare, i quali ne mettono a conoscenza tutti gli altri organismi. A richiesta di un organismo competente per il benestare riconosciuto, gli viene comunicata per conoscenza la documentazione completa di un benestare rilasciato.
- 6 I costi relativi alla procedura del benestare tecnico europeo sono a carico del richiedente secondo la normativa nazionale.

ALLEGATO III

ATTESTATO DI CONFORMITA' CON LE SPECIFICAZIONI TECNICHE

1 METODI DI CONTROLLO DELLA CONFORMITA'

Nella determinazione delle procedure per il rilascio dell'attestato di conformità di un prodotto con le specificazioni tecniche di cui all'articolo 13, devono essere applicati i seguenti metodi di controllo della conformità. I requisiti previsti per il prodotto o il gruppo di prodotti di cui trattasi determinano la scelta e la combinazione dei metodi per un determinato sistema, secondo i criteri di cui all'Articolo 13, paragrafi 3 e 4:

- (a) prove del tipo iniziale del prodotto effettuate dal fabbricante o da un organismo riconosciuto;
- (b) prove di campioni prelevati nella fabbrica secondo un determinato programma di prova prescritto dal fabbricante o da un organismo riconosciuto,
- (c) prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica, sul mercato o su un cantiere da parte del fabbricante o da un organismo riconosciuto,
- (d) prova di campioni prelevati su un lotto già fornito o da fornire, effettuata dal fabbricante o da un organismo riconosciuto
- (e) controllo della produzione nella fabbrica
- (f) ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione nella stessa da parte di un organismo riconosciuto
- (g) sorveglianza, valutazione e stima permanenti del controllo di produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto.

Nell'ambito della presente direttiva per "controllo di produzione nella fabbrica" si intende il

controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

2 SISTEMI DELL'ATTESTATO DI CONFORIVIITA

Sono applicati di preferenza i seguenti sistemi di attestati di conformità:

(i) Certificato di conformità del prodotto da parte di un organismo di certificazione riconosciuto, in base a:

(a) (*compiti del fabbricante*)

1 controllo di produzione nella fabbrica

2 prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico piano di prova;

(b) (*compiti dell'organismo riconosciuto*)

3 prove iniziali del prodotto

4 ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

5 sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione nella fabbrica;

6 eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o sul cantiere.

(ii) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto, in base a:

Possibilità I

(a) (*compiti del fabbricante*)

1 prove del tipo iniziale del prodotto

2 controllo della produzione nella fabbrica

3 eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico piano di prova;

(b) (*compiti dell'organismo riconosciuto*)

4 Certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:

- ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;

- eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Possibilità 2

1 prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto;

2 controllo di produzione nella fabbrica.

Possibilità 3

a prove del tipo iniziale da parte del fabbricante;

b controllo di produzione nella fabbrica.

3 ORGANISMI INTERESSATI DALL'ATTESTATO DI CONFORMITA'

Per quanto concerne il ruolo degli organismi interessati dall'attestato di conformità, si distinguono:

(i) *l'organismo di certificazione*, che è un organismo imparziale, governativo o no, che possiede la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

(ii) *l'organismo di ispezione*, che è un organismo imparziale avente a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, i compiti

quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;


(iii) il laboratorio di prova, che è un laboratorio che misura, esamina, prova, classifica o determina in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

Nei casi i) e ii) (possibilità 1) del paragrafo 2, le tre funzioni 3 i), 3 ii) e 3 iii), possono essere svolte da un solo organismo o da organismi distinti, nel qual caso l'organismo di ispezione e/o laboratorio di prova interessati dall'attestazione di conformità svolgono la propria funzione per il conto dell'organismo di certificazione. Per i criteri di competenza, d'obiettività e d'integrità degli organismi di certificazione, d'ispezione e dei laboratori di prova, si rimanda all'allegato IV.

4 MARCATURA DI CONFORMITA' CE, CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE.

4.1 Marcatura CE di conformità

- La Marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:



- In caso di riduzione o di ingrandimento della Marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della Marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
- La Marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase di controllo della produzione.

Indicazioni complementari:

La Marcatura CE è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre dell'anno di apposizione della Marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del certificato CE di conformità e, se dai caso, da indicazioni che permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche tecniche.

4.2 Certificato CE di conformità

Il certificato CE di conformità contiene in particolare:

- il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione,
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
- la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.),
- le disposizioni a cui risponde il prodotto,
- le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,
- il numero del certificato,
- le eventuali condizioni di durata di validità del certificato,
- il nome e la qualifica del fabbricante.

4.3 Dichiarazione CE di conformità

La dichiarazione CE di conformità contiene in particolare:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
- la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.)
- le disposizioni a cui risponde il prodotto,
- le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto,
- il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto, se del caso,
- il nome e la qualifica della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

4.4 *Il certificato e la dichiarazione di conformità devono essere presentati nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.*

ALLEGATO IV
**RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI PROVE E DEGLI ORGANISMI
DI ISPEZIONE E DI CERTIFICAZIONE**

I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- 1** disponibilità di personale nonché mezzi ed attrezzature necessari
 - 2** competenza tecnica e integrità professionale del personale
 - 3** indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;
 - 4** rispetto del segreto professionale da parte del personale;
 - 5** sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in virtù del diritto nazionale.
- Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) è verificato periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.

Decreto del Presidente della Repubblica
21 Aprile 1993, n. 246

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE
RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
(G.U. n. 170 del 22/7/93)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione

Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Visti gli articoli 3, comma I, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i Prodotti da Costruzione;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e successive modificazioni, sugli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 - Campo di applicazione - Definizioni

1 Il presente regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti essenziali, di cui all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.

2 Ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono in appresso denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere".

3 La Commissione delle Comunità europee è in appresso denominata Commissione.

4 Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) "specificazioni tecniche", le norme, nonché gli atti di benessere tecnico di cui all'art. 5;

b) "norme armonizzate", le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 89/106/CEE. I numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

c) "documenti interpretativi", documenti che precisano i requisiti essenziali di cui all'allegato A e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benessere tecnico europeo, nonché per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche ai sensi degli articoli 3 e 6.

Art. 2 - Condizioni di immissione sul mercato

1 I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all'impiego previsto.

2 Il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero dei Lavori Pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza del comma 1.

3 Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all'art. 1.

Art. 3 - Marchio CE

1 Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:

a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni tramite il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato comunicano alla Commissione i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali;

c) conformità al benessere tecnico europeo, di cui al successivo art 5.

2 Il marchio CE è apposto, a cura e con responsabilità del fabbricante o del suo mandatario stabilito sul territorio della Comunità europea, sul prodotto, su di una etichetta ad esso saldamente fissata, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.

3 Il marchio CE è raffigurato dal simbolo CE, come qui di seguito riportato:



Esso è integrato dai seguenti dati:

- a) dal nome o dal marchio distintivo del fabbricante e del suo mandatario;
- b) se le specificazioni tecniche lo prevedono, da indicazioni che permettano di identificare le caratteristiche del prodotto e dalle due ultime cifre dell'anno di fabbricazione;
- c) se necessario, dal simbolo di identificazione dell'organismo riconosciuto e notificato che controlla la produzione o dal numero del certificato di conformità o dagli estremi del benessere tecnico.

4 Se un prodotto è sottoposto anche a disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie, il marchio CE indica in tali casi che il prodotto soddisfa anche i requisiti previsti da tali disposizioni.

Art. 4 - Divieti

1 E' vietato apporre sul prodotto, su etichette fissate al prodotto, sul suo imballaggio o su documenti commerciali di accompagnamento, marchi o iscrizioni che possano creare confusione con il marchio CE, così come definito all'art. 3.

Art. 5 - Benestare tecnico europeo

1 Il benessere tecnico europeo è una valutazione tecnica positiva dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a requisiti essenziali per le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benessere è rilasciato in esito ad esami e prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il prodotto medesimo o la categoria di prodotti cui esso appartiene.

2 Il benessere tecnico può essere rilasciato:

- a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta, né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione ritiene impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;
- b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino notevolmente dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;
- c) per i prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata, esistono d'altra parte anche orientamenti per il benessere tecnico europeo.

3 In deroga al comma 2, lettera a) e previa autorizzazione della Commissione, un benessere tecnico europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un mandato per una norma armonizzata o per i quali la Commissione ha già stabilito che è possibile elaborare una norma armonizzata. L'autorizzazione della Commissione è valida per un periodo determinato.

4 Il benessere tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere prorogata, se permangono le condizioni di cui al comma 2.

5 La domanda per il rilascio di un benessere tecnico, da presentarsi a cura del produttore o di un suo mandatario stabilito nella Comunità, è rivolta ad uno degli organismi competenti.

6 I benessere tecnici europei sono pubblicati a cura degli organismi che li rilasciano, che ne informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può richiedere copia della documentazione completa del benessere rilasciato da un altro organismo. Resta fermo quanto disposto all'art. 9, comma 2, della direttiva 89/106 CEE.

7 Le spese relative al rilascio del benessere tecnico europeo sono a carico del richiedente.

8 Il benessere tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:

- a) Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, relativamente a prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità);
- b) Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente a prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio);
- c) Istituto Centrale per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia (ICITE) del CNR, relativamente ai prodotti e sistemi per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto dei rimanenti requisiti essenziali citati nell'allegato A.

9 Gli organismi di cui al comma 8 si coordinano tra loro al fine di operare con regole procedurali unificate per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del benessere tecnico e per tutti i problemi connessi all'espletamento della propria attività. Tali regole sono stabilite con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato.

10 Le domande di benessere tecnico devono essere presentate al Servizio di cui al comma 8, lettera a), che provvederà ad interessare gli altri organismi preposti, nel rispetto delle regole stabilite con il decreto di cui al comma 9.

11 Gli organismi per il benessere tecnico entrano a far parte dell'Organizzazione europea per il benessere tecnico (EOTA); presso tale organizzazione l'organismo portavoce è il Servizio di cui al comma 8, lettera a).

12 Per l'esame di eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio di benessere tecnico, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato potrà richiedere la pertinente documentazione agli enti di cui al comma 8.

Art. 6 - Attestato di conformità

1 Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

2 L'attestato presuppone:

- a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire

che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

3 I prodotti di cui al comma 2, lettera b) sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministro dell'Interno e del Ministro dei Lavori Pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4 Con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità.

Art. 7 - Tipologie dell'attestato di conformità

1 A seconda delle diverse procedure e metodi di controllo della conformità, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:

A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base all'effettuazione delle seguenti procedure:

(compiti del fabbricante):

- 1) controllo della produzione in fabbrica;
- 2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno specifico programma di controllo;

(compiti dell'organismo riconosciuto):

- 3) prove iniziali del prodotto
- 4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della produzione sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica
- 6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel cantiere.

B) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla effettuazione delle seguenti procedure alternative:

Procedura n. 1

a) (compiti del fabbricante):

- 1) prove del tipo iniziale del prodotto;
- 2) controllo della produzione in fabbrica
- 3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo uno specifico programma di controllo

b) (compiti dell'organismo riconosciuto):

- 1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a: ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione; eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di produzione nella fabbrica.

Procedura n. 2:

- 1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto

2) controllo di produzione nella fabbrica.

Procedura n. 3:

- 1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte del fabbricante
- 2) controllo di produzione nella fabbrica.

2 Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte. Questa documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune interpretazione delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

Art. 8 - Organismi interessati dall'attestato di conformità

1 Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

- a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;
- b) organismi di ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
- c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2 Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera A e con la lettera B, procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3 Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).

4 Il Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5 Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6 Restano ferme le competenze del Ministero dei Lavori Pubblici e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7 Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595.

Art. 9 - Organismi riconosciuti

1 Sono riconosciuti il Servizio ed il Centro di cui all'art. 8, commi 3 e 4, gli Organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10 e gli Organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

2 Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

3 Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).

4 Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.

5 Negli altri casi con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro dell'Interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

6 Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

7 Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.

8 Il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero dell'Interno ed il Ministero dei Lavori Pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venire meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.

9 Il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato comunica alla Commissione CEE gli elenchi degli organismi abilitati ed annualmente le variazioni di detti elenchi; esso inoltre ogni tre anni le trasmette una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

10 Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente.

11 Gli elenchi degli organismi di certificazione abilitati a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodotti o i gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato. Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento.

12 Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella

residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2.

13 L'inosservanza del comma 13 comporta revoca dell'abilitazione.

Art. 10 - Elementi dell'attestazione di conformità

1 Il certificato di conformità CE rilasciato da parte di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare:

- a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato;
- b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- c) la descrizione del prodotto ed in particolare il campo di utilizzazione;
- d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto;
- e) le condizioni particolari d'uso del prodotto;
- f) il numero del certificato;
- g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato; il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.

2 La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o dal suo mandatario, deve indicare in particolare:

- a) il tipo di procedura seguito;
- b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- c) la descrizione del prodotto ed in particolare il tipo, l'identificazione e l'utilizzazione;
- d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto;
- e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
- f) il numero della dichiarazione;
- g) eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto ed i documenti da essa forniti;
- h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

Art. 11 - Vigilanza

1 Al fine di verificare la conformità dei Prodotti da Costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, il Ministero dell'Interno ed il Ministero dei Lavori Pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dei Lavori Pubblici.

2 A tal fine è consentito alle persone incaricate:

- a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;
- b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
- c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

3 I prodotti che risultino non muniti del marchio di conformità CE o dell'attestato di conformità o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o installati in edifici.

4 La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta

consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo è maggiorato del 50 per cento.

5 Ove si constati che prodotti, anche se muniti del marchio CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro.

6 Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 12 - Prodotti in esemplare unico

1 Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 prevista al comma I dell'art. 7, salvo disposizione contraria definita dalle autorità comunitarie, relativa a prodotti che possano avere effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla sicurezza.

Art. 13 - Prodotti marginali

1 I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza non devono recare il marchio CE

2 Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i quali l'immissione sul mercato è subordinata solo ad una dichiarazione di conformità alle "regole dell'arte" rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 14 - Comitato permanente

1 I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto all'art. 19 della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli Affari Esteri su designazione rispettivamente del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Ministro dei Lavori Pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto permanente è designato dal Ministro dell'Interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione civile e dei servizi antincendio.

2 I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche per la designazione dei componenti di comitati tecnici di cui all'art. 12 della direttiva n. 89/106/CEE.

3 Il comma 1 si applica anche per la designazione e nomina i supplenti dei rappresentanti e degli esperti permanenti.

Art. 15 - Proventi

1 I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e li, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.

2 Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministro dei Lavori Pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono determinati

ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e le relative modalità di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16 - Norma transitoria

1 I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo sprovvisti del marchio CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla Repubblica Italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE.

il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà iscritto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1993

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

CIAURRO, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 54

Allegato A

REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBO NO RISPONDERE LE OPERE

1) *Resistenza meccanica e stabilità*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

2) *Sicurezza in caso d'incendio*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:

- la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti;
- la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
- la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

3) *Igiene, salute ed ambiente*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell'opera. *Sicurezza di utilizzazione*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue prossimità.

5) *Protezione contro il rumore*

Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti.

6) *Risparmio energetico e isolamento termico*

Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo di energia necessario all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza pur tuttavia nuocere al comfort termico degli occupanti.

Allegato B

CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1 Gli organismi interessati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni.

2 L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore dei Prodotti da Costruzione, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3 Il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in vista del rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell'esame.

4 Il personale incaricato degli esami deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e prove che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;
- l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.

5 Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.

6 L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia coperta dallo Stato in virtù della legge nazionale.

7 Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti a concedere l'autorizzazione).

**MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003, n. 156**

Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei Prodotti da Costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3/7/2003)

Testo in vigore dal: 18-7-2003

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;
Visto altresì l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' nonche' le modalita' di presentazione della relativa domanda di abilitazione;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e' favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999; Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche' i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace dell'interessato;
Ritenuto, altresì, di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;

Adottano
il seguente regolamento:

Art. 1

Requisiti degli Organismi

1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile

1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.

2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di conformita' dei Prodotti da Costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:

a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui Prodotti da Costruzione;

b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.

3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonche' impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.

4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai Prodotti da Costruzione.», e' il seguente: «Art. 8 (Organismi interessati dall'attestato di conformita'). 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'art. 6: a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrita' necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. 2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera a), e con la lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e' organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali e' di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).

4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' organismo di

certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformita' sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguardera' altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».

- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai Prodotti da Costruzione.», e' il seguente: «Art. 6 (Attestato di conformita). - 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunita' europea e' responsabile dell'attestato di conformita' di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

2. L'attestato presuppone:

a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità».

- Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai Prodotti da Costruzione.», e' il seguente: «Art. 9 (Organismi riconosciuti). –

1. (Omissis).

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).

4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).

5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.

6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche piu' volte.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attivita' degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarita', promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i Prodotti da Costruzione», e' il seguente: «Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e degli organismi di ispezione e di certificazione). I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

1) disponibilita' di personale nonche' mezzi e attrezzature necessari;

2) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;

3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;

4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;

5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in virtu' del diritto nazionale. Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) e' verificato periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati membri».

Art. 2

Istanza di abilitazione

1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonche' i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.

2. L'istanza, in originale e duplice copia, e' presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico.

Art. 3

Registrazione e controllo dell'istanza

1. Il Ministero delle attivita' produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di

ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. Il Ministero delle attività produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

- Per il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Art. 4

Istruttoria

1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.

2. L'istruttoria si effettua mediante:

a) esame e valutazione della documentazione prodotta;

b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso.

3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

4. L'abilitazione è rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.

5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta.

Art. 5

Rinnovo dell'abilitazione

1. L'abilitazione è valida per sette anni ed è rinnovabile.

2. L'istanza di rinnovo è presentata dall'interessato al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza è allegata una relazione attestante l'attività svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.

3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresì conto dell'attività svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.

Art. 6

Attività degli Organismi

1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attività per le quali essi assumono l'incarico.

2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, è ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di

singole attivita' o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per l'attivita' oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attivita', o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso e' allegata la documentazione relativa.

3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attivita' affidata.

4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o di parte delle attivita' necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilita' gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova.

5. In ogni caso, sono vietate:

- a) la delega sistematica di singole attivita';
- b) la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;
- c) la delega delle attivita' di valutazione.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7

Certificato

1. I risultati dell'attivita' degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attivita' svolte e le informazioni utili.

2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno:

- a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;
- b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente;
- c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della certificazione, ovvero del rapporto di prova;
- d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la data di svolgimento dell'attivita' di certificazione e delle eventuali prove eseguite;
- e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione, l'ispezione o la prova;
- f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attivita' richiesta;
- g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attivita';
- h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate;
- i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso.

3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo e' adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilita'.

4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso l'Organismo;

5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.

Art. 8

Revoca e sospensione dell'abilitazione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o

oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.

2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.

3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca dell'abilitazione qualora accerti:

- a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in particolare a quelle riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attività oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;

- b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.

4. La revoca è adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.

5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Art. 9

Personale dell'Organismo

1. L'organico minimo degli Organismi è costituito:

- a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;

- b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;

- c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità'.

3. Il direttore tecnico:

- a) sovrintende all'attività tecnica dell'organismo;

- b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative;

- c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.

4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La qualificazione del personale è documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.

5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le

valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualità e del personale non deve dipendere dal numero delle certificazioni rilasciate né dal risultato di queste.

7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel corso della sua attività, come richiesto dagli utilizzatori dei suoi servizi.

Art. 10

Manuale della qualità

1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualità», da allegare all'istanza di abilitazione.

2. Il manuale contiene almeno:

a) l'esposizione della politica per la qualità;

b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario;

c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno;

d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attività per la quale è richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi;

e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;

f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del personale preposto all'attività per la quale è richiesta l'abilitazione;

g) le attività operative e funzionali relative alla qualità in modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilità;

h) le procedure generali della garanzia della qualità;

i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di attività;

l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;

m) le procedure per gestire la non conformità ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;

n) le procedure da utilizzare per le attività non normalizzate;

o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;

p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformità e le relative azioni correttive e preventive;

q) la procedura per la gestione dei reclami;

r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati.

3. Per gli organismi di prova:

a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali è richiesta l'abilitazione;

b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione, controllo e taratura;

c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000.

4. Il Manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente da parte del responsabile della qualità, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive.

Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della qualità devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.

5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere disponibile al pubblico.
Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.

Art. 11

Sistema di identificazione dei campioni

1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di Marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.
2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo.
3. E' prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura e' specificamente indicata nel manuale della qualità.
4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati.

Art. 12

Requisiti dei locali

1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui e' abilitato hanno i seguenti requisiti:
 - a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;
 - b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.
2. I locali sede dell'attività di prova devono avere inoltre spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività per le quali si richiede l'abilitazione, nonché per la conservazione dei campioni.

Art. 13

Polizza assicurativa

1. Il rilascio dell'abilitazione e' subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro.
2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione.

Art. 14

Convenzioni

1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo.

Nota all'art. 14:

- Il testo dell'art. 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai Prodotti da Costruzione.», e' il seguente: «13. Ogni organismo abilitato e' tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attivita' per cui e' abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2».

- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai Prodotti da Costruzione.», e' il seguente: «Art. 15 (Proventi). - 1. I proventi derivanti da attivita' svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalita' di riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro delle attivita' produttive

Marzano

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lunardi

Il Ministro dell'interno

Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 263

Allegato A

Schema di istanza di abilitazione o di rinnovo

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria - via Molise, 2 - 00187 – Roma

Il sottoscritto nato a il residente a via in qualità di (1) della ditta (2) Chiede il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 quale (3) per i seguenti tipi di prodotto o di prova;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni che devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate dall'allegato B al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria personale responsabilità, a condurre l'attività per cui richiede l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse.

Data

Firma

(1) Titolare, legale rappresentante

(2) Indicare la ragione sociale e la sede

(3) Specificare se organismo di certificazione, di ispezione o di prova.

Allegato B

*Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di abilitazione
(in originale o copia autenticata e due copie),
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o società'.*

1) Organigramma.

2) Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le società), secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre attività esterne eventualmente espletate dal medesimo. In particolare dichiara di non essere direttamente interessato in attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con esclusione degli enti non soggetti.

4) Statuto dell'organismo.

5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione delle relative funzioni, sottoscritto dal legale rappresentante.

6) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale.

7) Attestato rilasciato da una Società assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.

8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene esercitata l'attività, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneità delle

aree destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.

9) Documentazione rilasciata dalle autorità competenti, comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza del lavoro; nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.

10) Manuale della qualità sottoscritto dal legale rappresentante e dal Responsabile della qualità.

11) Tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validità nel tempo e delle massime agevolazioni concedibili.

12) Eventuali convenzioni che si intendono stipulare ai sensi dell'art. 9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri organismi. Ogni convenzione proposta deve essere corredata della documentazione indicata nel presente allegato, predisposta dall'organismo con cui si intende stipulare la convenzione stessa.

13) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della quota prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile n. 246 per l'attività, di abilitazione richiesta.

14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in regola con le vigenti disposizioni edilizie. Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti, devono produrre

15) Una planimetria dei locali con la disposizione delle attrezzature e l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.

16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:

a) norme di prova adottate;

b) attrezzatura utilizzata;

c) ente che effettua le tarature e periodicità. Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti devono produrre.

17) Documentazione attestante che l'Organismo è operante da almeno due anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui Prodotti da Costruzione.

Allegato C

Contenuto del certificato CE di conformità

Il certificato CE di conformità deve contenere in particolare:

il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;

il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego etc.);

le disposizioni a cui risponde il prodotto;

le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;

il numero del certificato;

le eventuali condizioni di durata di validità del certificato;

il nome e la qualifica del fabbricante.